

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Ministro della Marina,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo =

— Articolo Unico —

Il Nostro Ministro della Marina è autorizzato a presentare
al Parlamento il disegno di Legge per la leva ordinaria di
Duecentocinquanta iscritti marittimi, e di sostenerne nanti il
medesimo la discussione

Dato a Torino li 5. Giugno 1858

[Signature]

[Signature]

11

Relazione
alla
Camera dei Deputati

Progetto di Legge per la leva ordinaria
di N. 250 iscritti marittimi
nel 1884.

N. 62

Comitato del 8 Giugno 1884.

Signori

Le esigenze del servizio richiedono che il Corpo Reale Equipaggio sia mantenuto al completo nei limiti della forza pel medesimo stabilita, e per conseguenza si rende necessario che il Governo sia autorizzato a procedere nel corso dell'anno alla consueta leva ordinaria di N. Duecentocinquanta iscritti marittimi per il servizio di permanenza. ^{Contra fiducia il Ministero} che a fronte di questi bisogni non esiterà punto la Camera a dare la sua approvazione al disegno di Legge che d'ordine della Corona Le viene presentato.

Progetto di Legge

— Articolo Unico —

Il Governo è autorizzato a
levare nel corso dell'anno

M

200000.

200000. Inscritti
marittimi per il servizio di
permanenza nel Corpo
Reale Equipaggi

Pellati

SESSIONE 1857-58

N° 62-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

REVEL GENOVA, GRIXONI, DEL GARRETTO, BOTTERO,
CASTELLANI, BO, COSSATO

sul progetto di legge presentato dal ministro della Marina

nella tornata del 5 giugno 1858

Leva ordinaria di iscritti marittimi nel 1858

Tornata del 18 giugno 1858

SIGNORI,

Il progetto presentato or son pochi giorni dal ministro della marina, per la leva ordinaria di iscritti marittimi pel l'anno corrente, essendo in tutto identico a quello presentato nell'anno scorso ed approvato dalla Camera quasi senza discussione, non incontrò nessuna opposizione nei vostri uffizi; e la Commissione da essi nominata per sottoporre ad un secondo esame il detto progetto, considerando che il numero di 250 iscritti marittimi richiesti per mantenere al completo il corpo Reali Equipaggi è quello stesso che da più anni fu riconosciuto necessario, e che le condizioni della nostra marina non hanno mutato dall'anno scorso in modo da motivare un aumento oppure una diminuzione nei marinai richiesti dalle esigenze del servizio, ha deliberato all'unanimità di proporvi l'approvazione del progetto di legge di cui è discorso.

La vostra Commissione però non può tralasciare di soggiungere che ad ogni nuova approvazione di leva marittima si fa più vivamente sentire il desiderio, di cui fu già fatta parola più volte in questa Camera, e che venne più recentemente ancora esposto nella relazione della Commissione sul bilancio

(62-A)

passivo della marina per l'esercizio 1859, che cioè sia presentata una nuova legge sulla *iscrizione e la leva militare marittima*, la quale abbia per iscopo non solo di assicurare il servizio della marina nel numero e nella qualità degli uomini, ma ben anche di rendere, nei tempi ordinari, meno gravosa la leva, meno pesante il carico cui sono soggette le famiglie dei cittadini che vivono della marina, e di pareggiare in fine, mediante gli opportuni compensi, e per quanto sia possibile, l'onere della leva militare fra le popolazioni de' regii Stati, più particolarmente destinate a fornire ai bisogni del servizio della marina, e quelle da cui si recluta l'esercito di terra, per le quali già si è opportunamente provveduto colla legge del 20 marzo 1854.

COSSATO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a levare nel corso dell'anno, numero *duecento cinquanta* iscritti marittimi per il servizio di permanenza nel Corpo reale equipaggi.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a levare nel corso dell'anno 1888, *duecento cinquanta* iscritti marittimi per il servizio di permanenza nel corpo Reali Equipaggi.

Approvato nella Commissione del 21. giugno 1894.

Pellati